




TRIBUNALE CIVILE
DI CUNEO



OGGETTO: liquidazione compenso UNEP per i pignoramenti ex art. 492 bis c.p.c.

Il Presidente di Sezione Civile

In relazione a quanto in oggetto, rammenta che l'art. 122 DPR 1229/1959 come modificato dal DL n. 132/2014 convertito con legge n. 162/2014 e successive modificazioni prevede che:

Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione: in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00.

In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede.

In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo.

Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.

Trattasi pertanto di un compenso che è anticipato dal creditore procedente e da questi recuperabile quale spesa di procedura. Ove non liquidato dal G.E. contestualmente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione (prima non è possibile, dipendendo dal

valore dei beni o dei crediti assegnati), l'UNEP rischia di non avere il titolo per procedere nei confronti del creditore.

Per agevolare la liquidazione e la corresponsione di tale compenso che per legge spetta all'Ufficiale Giudiziario, si è concordato con i Giudici dell'Esecuzione, con l'UNEP e con gli Avvocati che:

-La richiesta di liquidazione di detto compenso è allegata all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 492bis c.p.c. notificato; nella stessa è riportato anche l'Iban del conto corrente per l'accredito; è anche riportato un modello di decreto di liquidazione che riporta le percentuali e le distinte ipotesi alternative all'ordinanza di assegnazione (conversione del pignoramento, estinzione dell'esecuzione, chiusura anticipata dell'esecuzione);

-La liquidazione del compenso, secondo le percentuali previste dalla legge, dovrà essere compiuta dal Giudice dell'Esecuzione (si allega programma di calcolo) in base all'ammontare del valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati **nell'ordinanza di assegnazione dei beni o dei crediti**, disponendone il versamento sul conto corrente indicato nella richiesta di liquidazione e ponendo il compenso a carico del creditore procedente (che, quale spesa dell'esecuzione, lo detraerà dal credito/bene assegnato)

-in caso di conversione del pignoramento, estinzione tipica o chiusura anticipata, il G.E. liquiderà il compenso secondo i parametri di legge nel relativo provvedimento, ponendolo a carico del creditore procedente (che potrà indicarlo come spesa di esecuzione nella precisazione del credito).

Quanto sopra vale anche per i pignoramenti redatti dai difensori dei creditori procedenti laddove preceduti dalle ricerche ex art. 492bis c.p.c.; saranno individuabili grazie al timbro apposto dall'UNEP "eseguite ricerche ex art. 492bis c.p.c." apposto in colore rosso.

Si protocolli e si pubblicizzi tramite inoltro formale al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e all'Ufficio UNEP, nonché tramite inserimento sul sito del Tribunale di Cuneo

Cuneo, 16 aprile 2025

Il Presidente di Sezione
Dr.ssa Roberta Bonaudi

